

Il divieto non opera se il sindaco resta fermo ai box per un turno

Stop dopo due mandati

No al terzo incarico dopo il commissariamento

Un amministratore comunale è stato eletto alla carica di sindaco per la prima volta e tale mandato è stato interrotto dallo scioglimento del consiglio comunale, con la conseguente gestione commissariale protrattasi fino al rinnovo degli organi amministrativi; considerato che l'amministratore è stato eletto nuovamente in occasione di tale tornata elettorale, che il primo mandato ha avuto una durata ridotta (anche se superiore a due anni, sei mesi e un giorno) e che il primo e il secondo mandato sono stati intervallati dalla citata gestione commissariale, è ancora possibile la rielezione del medesimo amministratore locale per un ulteriore mandato consecutivo alla carica sindacale attualmente ricoperta?

L'art. 51, comma 2, del dlgs. n. 267/2000 stabilisce che «chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche»; la continuità dei due mandati consecutivi, al verificarsi dei quali tale norma dispone la non rieleggibilità alla carica di sindaco, non viene meno per effetto dell'interposizione di una gestione commissariale.

La Corte di cassazione, sebbene chiamata a pronunciarsi su un diverso caso, ha avuto modo di precisare che affinché non si configuri la condizione ostativa prevista dal citato art. 51, è necessario che il secondo mandato amministrativo sia stato seguito da una tornata

elettorale alla quale il sindaco uscente non si è candidato. In particolare, è stato precisato che «l'ambito di operatività del divieto (ex art. 51 cit.) è puntualmente e univocamente chiarito, nel senso della sua correlazione a una sequenza temporale caratterizzata dalla compresenza, oltreché dell'avverbio «immediatamente» (già di per sé sufficiente ad escludere il permanere dell'ineleggibilità oltre la tornata elettorale successiva alla conclusione del secondo mandato) anche nella incidentale (rafforzativa) allo scadere del secondo mandato, che non lascia alcun margine di dubbio interpretativo in ordine alla circostanza che per le elezioni diverse da quelle immediatamente successive alla scadenza del mandato non operi più la causa di ineleggibilità». Nel caso in esame, considerato che tra il primo mandato elettorale, poi seguito da una gestione commissariale, e il secondo non si è verificata alcuna tornata elettorale intermedia, interrottiva della sequenza temporale di cui al citato art. 51, comma 2, del Tuel, sussiste la causa ostativa alla terza candidatura di cui alla disposizione normativa citata, atteso che le prossime elezioni sarebbero quelle immediatamente successive alla scadenza del secondo mandato.

INCOMPATIBILITÀ

Sussiste l'ipotesi dell'incompatibilità per lite pendente, ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4 del decreto n. 267/2000, nel caso di un consigliere comunale chiamato in giudizio davanti al Tar dall'ente presso cui esercita il mandato amministrativo?

In linea di principio le cause ostative al mandato sono previste dal legislatore al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'organo elettivo ed evitare l'insorgere di possibile conflitto di interessi tra l'ente e l'amministratore.

Nel caso di lite pendente l'incompatibilità si genera al momento dell'iscrizione a ruolo della vertenza che vede parti contrapposte l'ente locale e il singolo amministratore.

Il caso di specie risulta riconducibile alla previsione normativa, pertanto compete all'amministratore formulare le proprie osservazioni al consiglio, che valuterà la fondatezza delle deduzioni e, laddove riconosca sussistente la causa di incompatibilità, inviterà il consigliere a rimuoverla.

Nella fattispecie in esame, a fronte della tutela sia procedurale che sostanziale che la disposizione normativa citata introduce a tutela di opposti interessi di rango costituzionale, rimane di dubbia praticabilità il ricorso alla facoltà di opzione della rimozione della causa di incompatibilità mediante la rinuncia alla lite, non avendo il consigliere interessato, nella qualità di parte convenuta, la piena disponibilità della lite.

In conformità al principio generale per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, compete all'organo comunale ogni definitiva determinazione in proposito, ferma restando la possibilità di contestare per le vie giudiziali le decisioni che saranno assunte.